

DELIBERA N. 79/06/CSP

**Esposto della Lista Consumatori
nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a. (emittente per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “La7”) per la presunta violazione
dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONS – Democrazia Cristiana, pervenuto in data 30 marzo 2006 (prot. n. 13869/06), con il quale si asserisce la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, da parte della società Telecom Italia Media S.p.A., assumendo che a partire dalla data di indizione dei comizi elettorali fino al 30 marzo 2006 non ha assicurato alcuna presenza di rappresentanti dell’espONENTE negli spazi informativi dei telegiornali e dei programmi di approfondimento irradiati dall’emittente televisiva in ambito nazionale “LA 7”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in relazione all’esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione

politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità (nota del 31 marzo 2006, prot. n. 14187/06), pervenute in data 3 aprile 2006 (prot.lli n. 14744/06 e n. 14772/06), nelle quali la concessionaria rileva, nel merito, in particolare che:

- a) l’emittente televisiva ha assegnato alla Lista Consumatori la presenza in trasmissioni elettorali nella più rigorosa e scrupolosa applicazione della normativa sul diritto alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali;
- b) come risulta *per tabulas* dal registro dell’emesso, l’emittente televisiva ha messo in onda in data 28 marzo 2006 l’intervento di Carlo Rienzi in rappresentanza della Lista Consumatori C.O.D.A.CONS – Democrazia Cristiana all’interno della trasmissione di comunicazione politica “Il Tempo della Politica”;
- c) la presenza di candidati e di esponenti di partiti e movimenti politici è programmata al solo fine di rispondere all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca, trattati nell’ambito dei programmi di informazione;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell’esponente esclusivamente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero II, lettera *a*), della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in quanto lista presente con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, e non in relazione al periodo dalla data di indizione dei comizi fino alla presentazione delle candidature, in quanto soggetto privo dei requisiti di cui ai medesimi articolo e comma, numero I;

CONSIDERATO che alla stregua dell’articolo 9, comma 1, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006 i programmi di informazione debbono “*garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza e la completezza, l’equità e la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e la pluralità dei punti di vista, e assicurare all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva*” e che alla lettera *c*) dello stesso comma: “*fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l’accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all’articolo 2, in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell’ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera*”;

CONSIDERATO che i telegiornali e i programmi di approfondimento irradiati dall’emittente televisiva “LA 7”, oggetto dell’esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi

dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione relativi al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature fino al 30 marzo 2006, risulta che alla lista esponente non è stato riservato alcuno spazio informativo nei notiziari e nei programmi di approfondimento all'interno della programmazione diffusa dell'emittente televisiva "LA 7";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale dal termine di presentazione delle candidature fino al giorno precedente le votazioni vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che la società concessionaria in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata presenza nei programmi di informazione sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 9 della delibera n. 29/06/CSP ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che con delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006 le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei

programmi di informazione, in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO che con delibera n. 73/06/CSP del 3 aprile 2006 è stato ordinato alla società Telecom Italia Media S.p.A., concessionaria delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA 7" e "MTV", con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 142, di rispettare rigorosamente nell'ambito dei programmi di informazione e in particolare nei notiziari "Tg LA7" e "MTV Flash", a decorrere dalla notifica della medesima delibera e fino alla conclusione della campagna elettorale, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici e in particolare assicurando la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 9, della citata delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, commi 1 e 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “LA7”, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 142:

1. di assicurare, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, l'adeguata presenza del soggetto politico Lista Consumatori C.O.D.A.CONS – Democrazia Cristiana nei programmi di informazione della predetta emittente, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arìa, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 4 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti